

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

DL 23.2.2021

“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”

(sunto dei contenuti del DL 23.2.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45)



REGIONI E DENOMINAZIONE ZONE

Il nuovo DL, oltre alle misure sugli spostamenti, introduce la denominazione delle zone di rischio “bianca”, “gialla”, “arancione”, “rossa”:

Zona bianca: le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti, per tre settimane consecutive, e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con livello di rischio basso;

Zona arancione: le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di un'analogha incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto;

Zona rossa: le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato;

Zona gialla: in via residuale, le Regioni, i cui territori presentano parametri differenti da quelli sopraindicati per le zone bianche, arancioni e rosse.



SPOSTAMENTI

Sul territorio nazionale **viene prorogato fino al 27 marzo 2021 il divieto di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse**, salvo che per motivi di lavoro, salute o situazioni di necessità. Resta, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 27 marzo, **entro i confini regionali** per la **zona gialla** ed **entro i confini comunali** per la **zona arancione**, è consentito una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, lo spostamento verso un'altra abitazione privata abitata, nei limiti di 2 ulteriori persone oltre a quelle ivi già conviventi, esclusi i minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Tale facoltà di spostamento in altre abitazioni non è più consentita all'interno della zona rossa.

Nei casi di mobilità limitata all'ambito comunale, si conferma la possibilità di spostamenti in altri Comuni a partire da Comuni con una popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.